



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PROVINCIA DI VARESE

Via E. De Amicis, 7 - cap. 21011

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione è relativa al servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano:

- Imposta Comunale sugli Immobili
- Tariffa di Igiene Ambientale (TIA)
- Servizio acquedotto
- Rette e Tariffe per servizi a domanda individuale

E' compresa nel presente appalto la riscossione coattiva delle entrate riferite agli anni precedenti alla concessione qualora l'amministrazione non abbia ancora provveduto all'emissione dei ruoli esattoriali e alla loro consegna all'attuale concessionario della riscossione.

Parimenti non sarà di pertinenza della ditta appaltatrice la riscossione coattiva delle entrate per le quali alla scadenza del contratto non siano ancora stati formulati e consegnati gli elenchi per la riscossione .

Il valore stimato dell'appalto, per il periodo dal 1.2.2010 al 31.01.2013 viene quantificato in complessivi € 150.000,00.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La concessione in oggetto avrà durata di **3 anni** a partire dal 1.2.2010 e alla scadenza potrà essere affidata per un ulteriore triennio alla ditta aggiudicataria con procedura negoziata, previa verifica da parte dell'Ente dell'esistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

Se nel periodo di vigenza del servizio interverranno disposizioni legislative che dovessero variane i presupposti fondamentali, le condizioni dell'affidamento saranno riviste di comune accordo tra le parti.

ART. 3 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è affidato mediante gara ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 4, aventi i relativi requisiti pure ivi previsti.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi previste quelle per il personale necessario al perfetto svolgimento del servizio di cui al precedente articolo 1.

ART. 4 - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- Siano iscritti nell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero delle Finanze con Decreto del Ministero delle Finanze n. 289 dell'11 settembre 2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 con il requisito finanziario previsto dalla lettera b) dell'art. 6 del citato D.M. 289 con capitale interamente versato di € 2.583.000,00;
- Siano in possesso, per l'attività di riscossione, della Certificazione di qualità ISO 9001/2000;
- Abbiano effettuato servizi analoghi almeno presso 10 comuni della classe V o superiore di cui all'art. 2 del D.Lgs. 507/1993;
- Abbiano alle proprie dipendenze un ufficiale della riscossione.

ART. 5 - COMPENSI

Per il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali verrà riconosciuto alla ditta aggiudicataria un compenso pari ad **€ 5,00 oltre Iva per ogni pratica effettivamente riscossa** oltre ad un **aggio il cui valore a base d'asta viene fissato nella misura del 12% (esente IVA) sulle somme effettivamente riscosse.**

Nulla sarà dovuto per le pratiche che non si concludano con la riscossione, almeno parziale, del credito vantato dal Comune.

Non possono essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non venisse raggiunto l'importo complessivo presunto indicato nel bando, poiché si tratta di un puro valore di riferimento non vincolante l'A.C., ma semplicemente indicativo.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'aggiudicatario si impegna a fornire al comune di Casorate Sempione i seguenti servizi minimi:

1. acquisizione pratiche presso il Comune
2. creazione e gestione banca dati informatizzata;
3. attività stragiudiziale
4. attività giudiziale attraverso invio e notifica dell'ingiunzione fiscale seguito da eventuale fermo amministrativo;
5. fase esecutiva
6. riscossione, rendicontazione e riversamento al Comune

ART. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune consegnerà alla ditta concessionaria , entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del contratto, gli elenchi - suddivisi per ragione del credito - delle entrate da riscuotere coattivamente per le quali non siano ancora scaduti i termini di prescrizione.

La stazione appaltante avrà comunque diritto, prima della trasmissione di tali elenchi alla ditta appaltatrice per la riscossione coattiva, di inviare ai soggetti debitori due primi solleciti di pagamento.

Gli elenchi dei contribuenti dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta gestione della pratica: complete generalità del contribuente, data di maturazione del credito, importo del credito originario,

importo di eventuali maggiorazioni, sanzioni e accessori previsti dalla legge e dai regolamenti per il ritardato pagamento, dati relativi all'atto di accertamento e al corretto iter della notifica, ecc. Il computo degli interessi legali fino alla data di effettiva riscossione, se dovuti, verrà invece effettuato dalla ditta appaltatrice in ottemperanza alle leggi vigenti e agli atti amministrativi adottati dal Comune.

Il Comune si impegnerà inoltre a fornire ogni utile elemento a sua conoscenza circa la reperibilità e solvibilità del contribuente.

ART. 8 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Le spese di notifica e quelle postali per atti e comunicazioni dirette ai contribuenti finalizzate alla riscossione coattiva sono a carico del concessionario, con facoltà di quest'ultimo di recuperarle dai soggetti destinatari, nei limiti e nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.

Si precisa che le spese postali per le pratiche non riscosse rimarranno a carico della ditta appaltatrice.

ART. 9 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato ad osservare, oltre le norme contenute nel presente Capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia della entrate comunali, nonché le norme contenute nei Regolamenti comunali adottati in materia.

Inoltre l'appaltatore sarà tenuto al pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di tutti gli obblighi derivanti dalla qualifica di incaricato del trattamento dei dati relativi ai contribuenti soggetti a riscossione coattiva.

ART. 10 – RENDICONTAZIONE E VERSAMENTO DEGLI INCASSI

Il concessionario dovrà rendicontare con periodicità bimestrale le pratiche la cui procedura di riscossione abbia dato esito positivo, e versare contestualmente alla Tesoreria comunale le somme incassate, al netto dei compensi spettanti, quali risultanti dall'aggiudicazione.

L'ammontare netto di spettanza del Comune è costituito dalle somme incassate per canoni, tributi, sanzioni ed interessi, decurtato del corrispettivo di pertinenza del concessionario (costo pratica, aggio e recupero spese postali sostenute dalla ditta appaltatrice) gravato della relativa IVA

Tale corrispettivo dovrà essere giustificato da corrispondente fattura che il concessionario alleggerà al rendiconto degli incassi.

Per il ritardato versamento delle somme spettanti al Comune è dovuta un'indennità di mora del 7 per cento semestrale sulle somme non versate o tardivamente versate e che il Comune potrà recuperare con il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14/04/1910, n. 639.

ART 11 – ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario, alla scadenza della concessione, dovrà consegnare al Comune o al concessionario subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, ove del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.

Di tale recupero beneficerà il Comune o il concessionario subentrante.

Il concessionario dovrà inoltre consegnare al Comune tutti gli atti e documenti utilizzati per lo svolgimento del servizio; in caso contrario, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione prestata.

ART. 12 - CAUZIONE PROVVISORIA

A garanzia della stipula del contratto i soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire una cauzione pari al 2% del valore stimato dell'appalto, quantificato in complessivi € 150.000,00.

La cauzione provvisoria prestata dall'Impresa Aggiudicataria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

In caso di rifiuto dell'Aggiudicatario a stipulare il contratto, la cauzione provvisoria sarà incamerata dal Comune di Casorate Sempione.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali, derivanti dall'affidamento del servizio della riscossione spontanea e coattiva, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto.

Il versamento della cauzione può essere sostituito da fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo.

La predetta cauzione/fidejussione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi dell'aggiudicatario.

Si può procedere ad attivare il procedimento d'escussione esclusivamente previa contestazione scritta dell'addebito, da notificarsi a mezzo raccomandata A.R., e conseguente costituzione in mora dell'aggiudicatario del servizio.

ART. 14 - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Il raggruppamento temporaneo di imprese non è ammesso.

ART. 15 - SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto del servizio.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari e all'incameramento della cauzione, salvo richiesta di risarcimento danni.

ART. 17 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

In caso di mancato rispetto, anche di una sola, delle condizioni contenute nel presente capitolato o nella proposta progettuale presentata in sede di gara, il Responsabile del settore procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R., assegnando all'Impresa appaltatrice un termine perentorio di dieci giorni, per adempiere e conseguentemente per inviare le proprie controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inadeguati a giustificare le inadempienze contestate, il Responsabile del Settore interessato applicherà, a titolo di penale una sanzione variabile da € 100,00 (cento/00) a €150,00 (centocinquanta/00) per ogni singola infrazione, a seconda della gravità dell'inadempienza accertata.

Decorso inutilmente il termine stabilito dal comma 1, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, l'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione di diritto del contratto, riservandosi qualsiasi azione di rivalsa per il risarcimento dei danni.

Per la rifusione delle spese, il pagamento danni e penalità la stazione appaltante potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo. In tal caso l'Impresa appaltatrice sarà obbligata a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta scritta inviata dal Responsabile del settore, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 18 - CAUSE DI DECADENZA

La decadenza del concessionario può essere pronunciata:

- per cancellazione dall'Albo dei concessionari
- per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze .
- per mancata prestazione o per mancato o insufficiente adeguamento della cauzione di cui all'articolo 13;
- per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella gestione del servizio, malgrado richiami precedenti;
- per avere conferito il servizio in sub-appalto a terzi;
- per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità.

Il concessionario decaduto cessa, con effetto immediato, dalla gestione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di riscossione.

ART 19 – SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione del servizio disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del concessionario.